

stratori per la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della (omissis), la sentenza impugnata non ha tenuto conto della circostanza, da lui dedotta in tutti gli scritti difensivi di primo e secondo grado, che i predetti crediti erano stati integralmente soddisfatti con una serie di versamenti effettuati tra il 1988 ed il 1992. Nell'imputare i versamenti effettuati tra il 1991 ed il 1993 alle fatture emesse nel medesimo periodo, la sentenza impugnata ha inoltre violato le norme sull'imputazione dei pagamenti, in virtù delle quali i versamenti avrebbero dovuto essere imputati ai debiti maturati fino al 31 dicembre 1990 e non ancora saldati. Premesso che la mancata riscossione non aveva arrecato alcun danno alla società, quanto meno fino al momento in cui egli aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore, afferma che un'azione di recupero nei confronti della (omissis) (omissis) avrebbe prodotto più danni che vantaggi, trattandosi del principale cliente della (omissis) .

23. I predetti motivi sono in parte infondati, in parte inammissibili.

In tema di responsabilità degli amministratori di società, questa Corte, nel riconoscere che, ai fini della valutazione dell'operato dell'amministratore, può assumere rilievo anche la considerazione dei c.d. vantaggi compensativi, prodottisi a favore della società in conseguenza della sua appartenenza ad un gruppo societario ed idonei a neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato direttamente alla società amministrata, ha precisato infatti che, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilità dello amministratore, non è sufficiente l'astratta prospettazione della sussistenza dei predetti vantaggi, incombendo al convenuto l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2011, n. 26362; 24/08/2004, n. 16707; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 11/12/2006, n. 26325).

Tale onere nella specie è rimasto sostanzialmente inadempito, avendo la Corte di merito rilevato che, nell'addurre a giustificazione della mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della (omissis) l'intento di favorire la conservazione dei rapporti con quest'ultima, nell'ambito di una strategia

commerciale riconducibile all'appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo d'impresе, i convenuti non avevano fornito alcuna dimostrazione dei vantaggi asseritamente derivanti dalla predetta appartenenza, non avendo provato né che la ^(omissis) avesse condizionato la continuazione dei predetti rapporti alla concessione di dilazioni di pagamento, né che queste ultime fossero in qualche modo collegate con i versamenti a fondo perduto e in conto capitale effettuati dall'azionista di maggioranza della società fallita. Nel contestare tale accertamento, i ricorrenti non sono in grado d'indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, ma si limitano ad insistere sulla mancata considerazione dei predetti benefici, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez. II, 12/01/2010, n. 327; Cass., Sez. I, 8/03/2007, n. 5337; 8/09/2003, n. 13071).

Nell'affermare la riconducibilità della mancata riscossione dei crediti alla inerzia del curatore del fallimento, a suo dire protrattasi ben oltre quella degli amministratori, il ^(omissis) insiste poi sul carattere risalente dell'insolvenza della debitrice, ragionevolmente addotto dalla Corte di merito a giustificazione della condotta del curatore, senza considerare che proprio il manifestarsi dei sintomi del predetto dissesto, verosimilmente ben anteriore alla data di approvazione della delibera con cui l'assemblea ne prese atto, avrebbe dovuto indurre gli organi sociali ad attivarsi tempestivamente per il recupero dei crediti. Nel sostenere a sua volta che, in applicazione delle norme sull'imputazione dei pagamenti, la situazione debitoria della ^(omissis) doveva ritenersi interamente appianata alla data della sua cessazione dalla carica di amministratore, il ^(omissis) si limita invece a richiamare genericamente i propri motivi di appello e gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni svolte in contrario dalla sentenza impugnata, ma omettendo di riportare puntualmente le critiche rivolte alla decisione di primo grado ed i passi salienti

della relazione di consulenza, in modo tale da consentire a questa Corte di valutare la decisività delle ragioni e degli elementi asseritamente trascurati dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che il motivo risulta privo di specificità (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. lav., 12/02/2014, n. 3224; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n. 9245; 30/08/2004, n. 17369).

24. Con il diciottesimo motivo d'impugnazione, il ^(omissis) lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver addebitato agli amministratori la restituzione dei finanziamenti erogati dai soci, senza considerare che si trattava non già di restituzioni, ma di sostituzione delle somme versate con altre provenienti dallo stesso finanziatore o da altre società del medesimo gruppo, e quindi di spostamenti di risorse finanziarie all'interno del gruppo. La Corte d'appello ha valutato atomisticamente le singole rimesse, senza tener conto del collegamento funzionale esistente tra restituzioni e versamenti, che avevano consentito di ripianare integralmente le perdite registrate negli esercizi 1991 e 1992, fino a che non era sopraggiunto il tracollo dell'intero gruppo.

24.1. Con il diciannovesimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ., sostenendo che, nell'affermare la responsabilità di esso ricorrente per le restituzioni dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quanto privo di delega, egli era sprovvisto di poteri di gestione. Nell'escludere la delegabilità della redazione del bilancio, la Corte d'appello non ha considerato che le restituzioni costituivano una mera questione di cassa, che non aveva mai trovato un immediato appostamento in bilancio, addebitandogli il mancato adempimento di un dovere di vigilanza che, in quanto riguardante i movimenti bancari compiuti dall'amministratore delegato, esulava dalla diligenza imposta dall'art. 2932 cit.

24.2. Con il ventesimo motivo, il ricorrente deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell'addebitargli il mancato adempimento del dovere di vigilanza, in riferimento alle restituzioni dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata ha fatto ricorso ad argomentazioni inconferenti, quali la non delegabilità della redazione del bilancio, che non impediva all'amministratore

delegato di effettuare pagamenti senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

25. I predetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, ed unitamente ad essi vanno esaminati il quarto motivo del ricorso incidentale del (omissis) ed il terzo ed il quinto motivo del ricorso dello (omissis).

Con il quarto motivo, il (omissis) denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e ss. cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'addebitare agli amministratori la restituzione dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata non ha considerato che essa aveva carattere meramente temporaneo, essendo stata seguita immediatamente da altri versamenti dei soci d'importo pari o addirittura superiore a quelli restituiti.

26. Con il terzo motivo, lo (omissis) ribadisce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità degli amministratori per le restituzioni dei finanziamenti ai soci. Premesso che l'affermazione dell'illegittimità degli stessi avrebbe richiesto la verifica dell'insussistenza del relativo diritto, e quindi l'accertamento della natura di tali apporti patrimoniali, non accompagnati dall'indicazione di specifiche causali e variamente rappresentati in bilancio, sostiene che nessun rilievo poteva assumere, a tal fine, il collegamento tra versamenti e rimborsi, trattandosi di un elemento estrinseco e formale, e quindi insufficiente a dimostrare il danno asseritamente arrecato alla società, la cui sussistenza era esclusa dal saldo positivo dei flussi finanziari intercorsi tra la stessa ed i soci.

26.1. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ancora la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, rilevando che, nell'estendere agli amministratori sprovvisti di delega la responsabilità per la restituzione dei finanziamenti e per la mancata riscossio-

ne dei crediti, la sentenza impugnata non ha considerato che, trattandosi di operazioni poste in essere autonomamente all'amministratore delegato, l'adempimento del dovere di vigilanza posto a carico degli altri amministratori avrebbe presupposto che essi fossero stati informati dagli organi esecutivi delle operazioni asseritamente pregiudizievoli o ne avessero avuto conoscenza *aliunde*, dovendosi invece escludere la loro responsabilità nel caso in cui ne fossero stati all'oscuro o non vi fossero sospetti d'irregolarità o contrarietà agli interessi della società.

27. I predetti motivi sono in parte infondati, in parte inammissibili.

Nel contestare l'accertato depauperamento della società in conseguenza della restituzione dei finanziamenti erogati dai soci, il (omissis) ed il (omissis) ripropongono ancora una volta le critiche mosse alla sentenza di primo grado, ribadendo il già dedotto collegamento funzionale tra i versamenti e le restituzioni e lamentandone la valutazione atomistica, ma omettendo di censurare il rilievo della Corte di merito, secondo cui non era stata dimostrata la causale dei bonifici asseritamente effettuati dai soci al predetto titolo. La sussistenza del predetto collegamento trova d'altronde smentita nell'affermazione dello stesso (omissis), secondo cui i predetti versamenti costituivano finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale, la cui destinazione all'incremento del patrimonio netto della società deve ritenersi di per sé sufficiente ad escludere l'insorgenza di un credito immediatamente esigibile in favore del socio, potendo la restituzione aver luogo soltanto a seguito dello scioglimento della società, e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione (cfr. Cass., Sez. I, 9/12/2015, n. 24861; 23/02/2012, n. 2758; 24/07/2007, n. 16393). Nessun rilievo può conseguentemente assumere neppure la circostanza che l'importo complessivo delle predette restituzioni sia risultato alla fine inferiore a quello dei versamenti eseguiti dai soci in favore della società, trattandosi di partite assolutamente indipendenti tra loro, e non suscettibili di compensazione.

Nel censurare l'affermazione della loro responsabilità per le predette restituzioni, in relazione all'asserita inerenza delle relative determinazioni alla gestione di cassa della società, demandata in via esclusiva all'amministratore delegato, i ricorrenti omettono poi di considerare che, ai sensi dell'art.

2392 cod. civ. (nel testo, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), il difetto di delega non esclude il dovere dell'amministratore di vigilare sul generale andamento della società, anche nel caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa della condotta ostantiva degli altri componenti del consiglio (cfr. Cass., Sez. I, 27/04/2011, n. 9384; 11/11/2010, n. 22911; Cass., Sez. II, 13/05/2010, n. 11643). Tale obbligo, venuto meno soltanto a seguito della modifica della predetta disposizione da parte del d.lgs. n. 6 cit., fa apparire nella specie giustificata l'affermazione della responsabilità dei ricorrenti anche per la gestione di cassa della società, il cui affidamento in via esclusiva all'amministratore delegato non li esonerava dalla responsabilità per le indebite restituzioni poste in essere da quest'ultimo, non essendo stato neppure dedotto il compimento di atti ostantivi all'esercizio del potere di vigilanza.

28. Con il quarto motivo del suo ricorso, il (omissis) denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e 2407 cod. civ. e degli artt. 101, 112, 163, 183 e 184 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la genericità degli addebiti mossi ai sindaci, ai quali era stata ascritta la mera inosservanza dei doveri loro incombenti, in luogo di ben individuati comportamenti illegittimi, attivi o omissivi.

28.1. Il motivo è infondato.

In tema di responsabilità dei sindaci, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza, previsto dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non occorre l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pub-

blico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2014, n. 13517; 11/11/2010, n. 22911).

Ciò posto, e richiamate le considerazioni già svolte in riferimento alla domanda proposta nei confronti degli amministratori, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la specificazione delle irregolarità addebitate agli amministratori nell'atto di citazione fosse sufficiente anche ai fini dell'individuazione della *causa petendi* della domanda proposta nei confronti dei sindaci, tenuti a risponderne anch'essi in solido con gli amministratori, per violazione dell'obbligo di vigilare, con professionalità e diligenza, sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa nella gestione della società.

29. Con il quinto motivo, il (omissis) deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e 2407 cod. civ., nonché l'insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'affermare la responsabilità dei sindaci, la sentenza impugnata ha ommesso di procedere all'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento del dovere di vigilanza posto a loro carico ed il danno subito dalla società, ed in particolare di verificare se la condotta doverosa avrebbe consentito di evitare o ridurre il predetto pregiudizio. L'appostazione in bilancio del contributo all'editoria, nonostante l'intervenuta cessione del credito, non costituiva infatti di per sé un danno, ma una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la rettifica del bilancio ed il conseguente ripianamento della perdita da parte dei soci, ovvero mediante la liquidazione della società. Quanto alla mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della (omissis), la stessa Corte d'appello ha dato atto dell'ininfluenza dei rilievi formulati dal collegio sindacale, la cui efficacia emergeva invece dalla relazione del c.t.u., che riportava l'incremento successivamente verificatosi nella percentuale dei crediti riscossi. In ordine alla restituzione dei finanziamenti, la sentenza impugnata ha infine ommesso di accertare se, per le carat-

teristiche concrete, le finalità perseguite, gl'interessi implicati e la reale intenzione delle parti, i versamenti effettuati dai soci fossero stati eseguiti per un titolo che ne implicava la restituzione, trascurando inoltre gl'interventi compiuti dal collegio sindacale, a seguito dei quali l'assemblea dei soci aveva infine deliberato il ripianamento delle perdite.

30. La censura va esaminata congiuntamente a quelle di cui al terzo, al quarto, al quinto ed al sesto motivo del ricorso incidentale proposto dai (omissis) (omissis).

30.1. Con il terzo motivo, i controricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 118 e 132 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che l'affermazione dell'esistenza di un danno subito dalla società per effetto della violazione da parte dei sindaci dei doveri di controllo e vigilanza sulla gestione sociale a loro incombenti si pone in contrasto con l'esclusione del nesso causale tra l'attività degli amministratori e dei sindaci ed il dissesto della società. Aggiungono che, nell'imputare ai sindaci la sopravvenienza del passivo, la Corte d'appello non ha valutato se la loro condotta abbia effettivamente causato il fallimento della società, alla luce dell'antieconomicità della gestione, del ripianamento delle relative perdite da parte dei soci e della sopravvenuta impossibilità di provvedervi a seguito dell'arresto del *dominus* del gruppo d'impresе di cui faceva parte la società.

30.2. Con il quarto motivo, i (omissis) denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2403 e 2407 cod. civ., sostenendo che, nell'addebitare ai sindaci la perdita del contributo per l'editoria, la sentenza impugnata si è limitata a dare atto della mancata certificazione del bilancio, senza curarsi di accertare se tale evento fosse stato determinato dalla mancanza dei requisiti prescritti dalla legge. Aggiungono che il medesimo evento non aveva arrecato alcun danno alla società, in quanto il contributo era stato ceduto alla (omissis), la quale non aveva esercitato il diritto alla garanzia, non essendosi insinuata al passivo del fallimento. Parimenti, la società non aveva subito alcun danno per la restituzione dei finanziamenti ai soci, in quanto il saldo tra finanziamenti e rimborsi era risultato

positivo. Affermano infine che la Corte d'appello ha omesso di valutare le ragioni addotte a giustificazione della mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della (omissis), consistenti nell'opportunità di evitare la rottura dei rapporti con la debitrice, nell'appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo d'impresa ed nel ripianamento delle perdite da parte dei soci.

30.3. Con il quinto motivo, i controricorrenti deducono l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, aderendo alle censure proposte dal (omissis) relativamente agli addebiti mossi agli amministratori ed ai sindaci.

30.4. Con il sesto motivo, i controricorrenti lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, rilevando che la sentenza impugnata ha accomunato i sindaci agli amministratori nella responsabilità per gli atti di *mala gestio* posti in essere da questi ultimi, senza individuare le violazioni di doveri ed obblighi specificamente ascrivibili ai primi.

31. I predetti motivi sono infondati.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, la sentenza impugnata, pur senza richiamarli espressamente, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo rilevato che il collegio sindacale, rimasto in carica per tutto il periodo di attività della società, aveva potuto rendersi perfettamente conto sia della strutturale debolezza imprenditoriale della stessa che del progressivo aumento del passivo e delle evidenti illegittimità delle scritturazioni di bilancio, e ciò nonostante aveva omesso di segnalare l'impossibilità di porre rimedio alla situazione debitoria, ormai irreversibile, avendo invece sollecitato l'approvazione dei bilanci, sulla base delle mere assicurazioni fornite dagli amministratori in ordine al futuro ripianamento delle perdite.

Nel contestare tale apprezzamento, i ricorrenti non sono in grado d'individuare i vizi logico-giuridici, ma si limitano a ribadire il proprio personale convincimento, contrario a quello emergente dalla sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare anch'essi un riesame del merito della controversia, non consentito in questa sede. Essi lamentano, in parti-

colare, l'omessa valutazione dei rilievi da loro formulati in ordine al mancato recupero dei crediti vantati nei confronti della (omissis), evidenziandone l'efficacia, a loro dire riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata, senza tuttavia considerare che la Corte di merito, nel dare atto della predetta iniziativa, ne ha sostanzialmente riconosciuto la tardività, avendo richiamato la delibera conseguentemente adottata dall'assemblea dei soci, con cui era stata riconosciuta l'impossibilità di riscuotere i predetti crediti, a causa dell'insolvenza della debitrice. Nel denunciare il mancato accertamento del titolo in base al quale erano stati effettuati i versamenti dei soci, i ricorrenti sollevano infine una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi essere proposta in questa sede, implicando un'indagine di fatto, volta alla ricostruzione del comune intento perseguito dalle parti attraverso i predetti versamenti, e non essendo stati indicati la fase e l'atto del giudizio di merito in cui la medesima questione sarebbe stata sollevata.

32. Va infine esaminato il ricorso incidentale proposto dal (omissis), il quale, con un unico complesso motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2359, 2392, 2393, 2394, 2487 e 2697 cod. civ., dell'art. 146, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell'accertamento della responsabilità degli amministratori, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio che esclude la possibilità di sindacare l'opportunità e la convenienza del loro operato, omettendo altresì di tener conto dell'incidenza del collegamento societario sulle decisioni gestionali ed organizzative e della conseguente attribuzione agli amministratori delle scelte strategiche riguardanti i rapporti tra le società collegate. Premesso che, nell'addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della (omissis), la Corte d'appello non ha tenuto conto della solidità della situazione finanziaria della debitrice e della sua posizione di principale cliente della società fallita, il controricorrente lamenta l'omessa valutazione dei tentativi da lui compiuti per l'esazione del credito. Aggiunge che, nella valutazione delle restituzioni dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata ha ommesso di accertare l'effettiva natura delle erogazioni.

zioni da questi ultimi effettuate ed il conseguente diritto dei soci alla restituzione, trascurando inoltre gli ulteriori versamenti da loro compiuti, per effetto dei quali il saldo complessivo delle operazioni era risultato positivo per la società fallita, e limitandosi a dare atto, al riguardo, della mancata dimostrazione del collegamento con i precedenti rimborsi. Nell'affermare la responsabilità di esso controricorrente, la Corte d'appello non ha considerato che, dopo essersi dimesso dalla carica di amministratore il 19 settembre 1990, egli aveva operato come semplice consulente esterno della società fallita, e che a seguito della nuova nomina, avvenuta il 27 febbraio 1992 a sua insaputa e da lui accettata dietro pressanti richieste, egli aveva continuato a svolgere attività meramente promozionale e pubblicitaria. La sentenza impugnata ha ricollegato a tale attività la conoscenza delle vicende societarie senza tenere conto delle prove liberatorie acquisite, imputando ad esso controricorrente anche gli atti compiuti dagli altri amministratori nel periodo intermedio, in contrasto con il principio secondo cui l'amministratore risponde esclusivamente dei danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta del proprio operato.

33. Il motivo è infondato.

In proposito, è appena il caso di richiamare le considerazioni precedentemente svolte in ordine alla regolarità dei bilanci della società fallita, alla rilevanza del collegamento tra quest'ultima e le altre società appartenenti al medesimo gruppo d'impresе, nonché al recupero dei crediti nei confronti della (omissis), al titolo delle restituzioni effettuate in favore dei soci ed al rapporto tra gli stessi ed i versamenti effettuati da questi ultimi, la cui valutazione, confermando la contrarietà della gestione sociale ai principi di correttezza amministrativa e contabile, consente di escludere che, nell'affermare la responsabilità degli amministratori, la sentenza impugnata si sia posta in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio sulla diligenza degli stessi nell'adempimento del loro mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, la cui inopportunità dal punto di vista economico può eventualmente rilevare soltanto come giusta causa di revoca, e non anche come fonte di responsabilità contrattuale, trattandosi di valutazioni ri-

messe alla discrezionalità dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. I, 2/ 02/2015, n. 1783; 12/02/2013, n. 3409; 28/04/1997, n. 3652).

Nel riproporre le predette questioni, il ricorrente non è in grado di fornire argomenti ulteriori a sostegno della propria tesi, ma si limita a ribadire le difese già svolte, insistendo in particolare sui tentativi da lui compiuti per il recupero dei predetti crediti, e richiamando a tal fine una lettera da lui spedita alla debitrice e prodotta in giudizio: tale documento non può tuttavia considerarsi decisivo, risalendo ad epoca successiva a quella della delibera, richiamata dalla sentenza impugnata, con cui l'assemblea dei soci prese atto dell'impossibilità di riscuotere i predetti crediti, e risultando pertanto inidoneo a dimostrare che l'amministratore si sia tempestivamente attivato per il recupero. Nel contestare la propria responsabilità per gli atti di gestione posti in essere nel periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore, egli conferma di aver continuato ad operare per la società in qualità di consulente esterno, limitandosi a negare di essere stato a conoscenza delle vicende interne della società, ed estendendo tale ignoranza anche al periodo successivo al nuovo conferimento della predetta carica, senza considerare che il dovere di diligenza connesso alle funzioni esercitate gli avrebbe imposto di attivarsi per il ripristino della correttezza della gestione.

34. I ricorsi principali ed incidentali vanno pertanto rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del curatore del fallimento, che si liquidano come dal dispositivo. La mancata proposizione di censure riguardanti le Compagnie assicuratrici giustifica invece l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti con le stesse.


P.Q.M.

riuniti i ricorsi, rigetta i ricorsi principali e i ricorsi incidentali. Condanna i ricorrenti principali ed incidentali al pagamento, in favore del Fallimento della (omissis) S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 36.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa interamente le spese processuali tra i ricorrenti princi-

pali ed incidentali e l' (omissis) , l' (omissis) S.p.a. e la (omissis)
(omissis)

Così deciso in Roma il 17/05/2017

Il Consigliere estensore



Il Presidente

**DEPOSITATO
IN CANCELLERIA**
L 18 SET 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea BANCHI